Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
www.sistri.it

Il Ministero dell'Ambiente, con la pubblicazione del D.M. 17/2009, ha istituito un nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), il quale rivoluziona le attuali modalità di gestione non solo amministrativa ma anche pratica. Le novità più rilevanti riguardano l'obbligo per le imprese di iscrizione al SISTRI entro i tempi stabiliti e versamento di un contributo annuale variabile in funzione del numero di dipendenti, della quantità di rifiuti gestita. Ad iscrizione effettuata le imprese riceveranno un dispositivo elettronico dotato di firma digitale (chiavetta USB) con il quale effettueranno la registrazione dei movimenti dei rifiuti collegandosi al SISTRI via web; sostanzialmente da **luglio 2010**, data prevista per l'attivazione del sistema, le scritture cartacee (registro di carico/scarico, formulario) e la comunicazione al catasto (MUD) non saranno più operative e prenderanno avvio le operazioni di tipo telematico. **Fino a tale data resteranno in vigore attuali procedure cartacee e si procederà regolarmente alla presentazione del MUD 2010.** i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti (sia conto terzi che conto proprio) Essi dovranno essere muniti di "black box" (scatole nere) dotate di sistema di rilevamento satellitare; mediante tali apparecchiature il controllore del sistema, il NOE - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, potrà monitorare in tempo reale tutti i movimenti di rifiuti.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2010
GRUPPO 1

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che effettuano trasporto conto proprio ex. art. 212 c. 8 del dlgs.152/06, con oltre 50 dipendenti;
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento con oltre 50 dipendenti;
- Commercianti e gli intermediari.
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali conto terzi (incluse imprese di bonifica amianto-cat.10 album gestori).
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
- Terminaristi, concessionari dell'area portuale e imprese portuale ai quali sono affittati i rifiuti all'imbarco/sbarco e operatori logistici presso stazioni, interporti, impianti di derminalizzazione, scali merci ai quali sono affittati i rifiuti in attesa del trasporto.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI DAL 13 FEBBRAIO 2010 AL 30 MARZO 2010
GRUPPO 2

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che effettuano trasporto conto proprio ex. art. 212 c. 8 dlgs.152/06, fino a 50 dipendenti;
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti con un numero di dipendenti tra 11 e 50.

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi che non rientrano nei gruppi 1 e 2, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ex. art. 212 c. 8 dlgs.152/06, gli imprenditori agricoli art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi potranno iscriversi facoltativamente al SISTRI a partire dal 12 agosto 2010.
In alternativa continueranno, se già obbligati, a tenere le scritture in forma cartacea.